

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale "GEMINO Formazione APS"

Titolo I - COSTITUZIONE E FINALITÀ

Art. 1 - Costituzione

Con atto del 27/07/2026 è stata costituita l'associazione denominata **"GEMINO Formazione APS"** di seguito più brevemente citata come "Associazione".

Ai fini dell'adeguamento normativo ai sensi Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, per effetto del presente statuto, l'Associazione diviene Ente del Terzo Settore ed assume la forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale.

La denominazione dell'Associazione viene pertanto integrata con l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione ha sede legale Via Ottaviano Parcar, 16 - 34170 GORIZIA (GO)

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 Scopo, Finalità e Attività di Interesse Generale

1. L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS), ed in particolare un'Associazione di Promozione Sociale (APS). Opera senza scopo di lucro, neanche indiretto, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati.
2. L'Associazione pone al centro della propria azione la crescita della persona, il benessere relazionale e la coesione sociale. A tal fine, promuove, sviluppa e diffonde la cultura della comunicazione efficace, dell'ascolto attivo, della formazione, del counselling, della mediazione, della gestione costruttiva dei conflitti e delle discipline espressive ed artistiche.
3. Per il perseguimento di tali finalità, l'Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti **attività di interesse generale** di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017:

a) Interventi e servizi sociali: percorsi di supporto alla persona, promozione del benessere individuale, relazionale e di gruppo, interventi di counselling e sviluppo delle competenze trasversali.

d) Educazione, istruzione e formazione professionale: percorsi educativi, attività culturali a carattere formativo, percorsi di formazione continua e aggiornamento per docenti, operatori socio-sanitari e professionisti.

g) Formazione universitaria e post-universitaria: organizzazione e gestione di master, corsi di alta formazione ed esecutivi, anche in collaborazione o convenzione con università, istituti di ricerca ed enti accreditati.

h) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale: promozione e attuazione di studi, indagini e progetti di ricerca nelle scienze umane e sociali, focalizzati sulla comunicazione, il counselling, la dinamica di gruppo e i modelli di gestione dei conflitti.

i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale: realizzazione di seminari, convegni, workshop, laboratori di teatroterapia, arte terapia, espressione corporea, oltre ad attività editoriali, pubblicazione di articoli, monografie e riviste.

j) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso: organizzazione di soggiorni residenziali formativi, iniziative di turismo culturale e scambi esperienziali orientati alla crescita personale e alla coesione sociale.

l) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo: laboratori espressivi, percorsi socio-educativi e di

alfabetizzazione emotiva e relazionale rivolti ai giovani e al mondo della scuola, prevenzione del bullismo e contrasto della povertà educativa.

n) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata: diffusione e applicazione delle tecniche di negoziazione, mediazione, ascolto attivo e gestione costruttiva dei conflitti a livello personale, interpersonale e sociale.

r) Accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti: interventi di educazione interculturale, mediazione linguistico-culturale e formazione orientati all'integrazione e al dialogo tra culture diverse.

w) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco: percorsi di valorizzazione delle differenze, sviluppo dell'assertività e iniziative per il superamento del disagio relazionale o sociale, valorizzazione della cultura del rispetto, della mediazione sociale e della tutela dei diritti nei contesti di vita e di lavoro.

4. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di cui al comma precedente, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e dai relativi decreti attuativi.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 23 del presente statuto.

TITOLO II - RISORSE UMANE E VOLONTARIATO

Art. 4 - Gestione delle attività organizzate e lavoro

L'Associazione si avvale, per lo svolgimento delle proprie attività, dell'apporto dei propri associati e dei volontari. L'Associazione può inoltre assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente per le Associazioni di Promozione Sociale.

Le cariche sociali all'interno dell'Organo di Amministrazione sono svolte a titolo gratuito. È fatta salva la possibilità di percepire una retribuzione o un compenso per le attività lavorative, professionali o didattiche svolte in favore dell'Associazione, distinte dalla funzione amministrativa, nel rispetto dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017 e della disciplina dei conflitti di interesse.

L'Associazione può avvalersi delle prestazioni di eventuali volontari, fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e le condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione e dalla legge.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi (art. 18 D.Lgs. 117/2017), e ad iscriverli nell'apposito registro dei volontari.

Titolo III - FUNZIONAMENTO

Art. 5 - Regolamento Associativo

L'Assemblea dei Soci, ad integrazione delle norme previste dal presente statuto, può approvare, su proposta del Consiglio Direttivo, il Regolamento Associativo ed eventuali altri regolamenti specifici che dettagliano le modalità operative e gestionali dell'Associazione.

Art. 6 - Esercizio Sociale e Bilancio di Esercizio

L'Esercizio Sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni Esercizio Sociale è predisposto il Bilancio di Esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente per gli Enti del Terzo Settore (art. 13 del D.Lgs. 117/2017) e secondo la modulistica ministeriale definita.

Il Bilancio di Esercizio deve essere approvato dall'Assemblea degli Associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio (entro il 30 aprile) o, in presenza di motivate ed eccezionali esigenze, entro sei mesi.

Il Bilancio approvato deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro il 30 giugno di ciascun anno, o nei diversi termini stabiliti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 7 - Bilancio Sociale

Nei casi previsti dall'articolo 14 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, deve essere redatto il Bilancio Sociale, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.

Art.8 - Patrimonio

L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 117/2017.

L'Associazione, per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività sociali, utilizza le risorse economiche derivanti da:

- a) Quote e contributi degli associati;
- b) Contributi dei privati;
- c) Contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni Pubbliche finanziati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) Contributi di organismi nazionali e internazionali;
- e) Beni mobili ed immobili acquistati anche per effetto di liberalità e lasciti;
- f) Avanzi di gestione;
- g) Rimborsi derivanti da convenzioni e collaborazioni stipulate con Enti Pubblici e soggetti privati;
- h) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- i) Ogni altro bene divenuto di titolarità dell'Associazione stessa a qualunque titolo.

Il patrimonio, comprensivo degli eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi riserve o capitale, comunque denominati, a fondatori, associati, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, lavoratori o collaboratori, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 23 del presente statuto.

Art.9 - Libri sociali

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. Tutti gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari convenuti con il Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta a spese del richiedente per i soli costi di riproduzione o invio.

TITOLO IV - I SOCI

Art. 10 - Adesione all'Associazione

L'Associazione è composta da un numero non inferiore a 7 persone fisiche o 3 associazioni di promozione sociale.

L'Associazione è a carattere aperto e non impone limitazioni all'ammissione degli associati in relazione alle loro condizioni economiche; ripudia ogni forma di discriminazione di qualsiasi genere e natura, favorendo la più ampia aggregazione e lo scambio multiculturale.

La partecipazione sociale non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. È vietato il trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa.

Possono aderire all'Associazione le persone che si riconoscono nel presente statuto e che ne fanno richiesta scritta al Consiglio Direttivo, il quale delibera in merito nella prima seduta utile. La delibera di ammissione è comunicata all'interessato ed è annotata nel libro dei soci con decorrenza dalla data della delibera stessa.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare all'interessato i motivi del diniego. L'interessato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci nella prima convocazione utile.

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

- Dimissioni volontarie presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- Decesso;
- Esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi, condotta incompatibile o indegnità;
- Mancato versamento della quota associativa annuale nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Contro la delibera di esclusione emessa dal Consiglio Direttivo, l'associato può proporre ricorso all'Assemblea dei Soci entro sessanta giorni dalla notifica della decisione.

In caso di recesso, decadenza, revoca o esclusione, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione dell'eventuale fondo comune né la restituzione della quota associativa versata.

Lo status di socio ha carattere permanente e non sono ammesse partecipazioni temporanee

Art. 11 - Diritti dei soci

Tutti i soci hanno diritto:

- a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- c) a partecipare alle assemblee;

Tutti gli associati maggiorenni, iscritti da almeno 90 giorni al libro dei soci, hanno diritto:

- a) all'elettorato attivo e passivo, eleggendo gli organi sociali e facendosi eleggere negli stessi
- b) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- c) ad approvare i bilanci.

Gli associati minorenni, iscritti da almeno 90 giorni al libro dei soci, possono esercitare i medesimi diritti attraverso chi esercita la loro potestà genitoriale, con la sola esclusione dell'elettorato passivo.

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo

Art.12 - Doveri dei soci

I soci hanno il dovere di:

- a) Partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività sociali;
- b) Rispettare il presente Statuto, il Regolamento Associativo e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali;
- c) Mantenere un comportamento improntato a correttezza, buona fede e rispetto, che non arrechi danno morali, materiali o all'immagine dell'Associazione;
- d) Versare regolarmente la quota associativa annuale nei tempi e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
- e) **Per i soli soci che prestano attività di volontariato**, svolgere la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito, ai sensi della normativa vigente e nei limiti concordati con l'Associazione.

Art. 13 Categorie di soci.

1. L'Associazione prevede le seguenti categorie di soci:

- **Soci Fondatori:** coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione, sottoscrivendo l'Atto Costitutivo originale.

- **Soci Ordinari:** coloro che aderiscono all'Associazione, partecipano alla vita associativa e versano la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
 - **Soci Sostenitori:** coloro che, condividendo gli scopi dell'Associazione, intendono sostenere economicamente le sue attività mediante il versamento di una quota associativa maggiorata o donazioni straordinarie.
2. **Uguaglianza dei diritti:** La suddivisione degli associati nelle categorie sopra indicate ha valore meramente descrittivo e d'onore, legata al diverso apporto fornito all'Associazione. Tutti i soci maggiorenni e iscritti da almeno tre mesi nel Libro Soci godono dei medesimi diritti e sono soggetti ai medesimi doveri di cui agli articoli 11 e 12 del presente Statuto, nel rispetto del principio di parità di trattamento e del divieto di discriminazione.

TITOLO V - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Art. 14 - Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
 - Il Consiglio Direttivo.
2. Ricorrendo le circostanze di legge di cui all'articolo 20 del presente Statuto, è organo sociale anche l'Organo di Controllo o il Revisore Legale dei Conti.

Art. 15 - L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione e determina gli indirizzi generali di carattere programmatico, politico e strategico. È composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale (entro il 30 aprile), per l'approvazione del bilancio di esercizio, nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno un terzo dei consiglieri o di un decimo degli associati. In tale ultimo caso, la convocazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla richiesta e l'adunanza deve tenersi entro 15 giorni dalla convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, dal Vicepresidente o da un membro del Consiglio Direttivo designato dal Presidente o dall'Assemblea stessa. È ammissibile la partecipazione e lo svolgimento delle adunanze mediante mezzi di telecomunicazione (teleconferenza o videoconferenza).

• **L'Assemblea ordinaria:**

1. Elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali;
2. Approva il Bilancio di Esercizio dell'anno precedente (ai sensi dell'Articolo 6 del presente Statuto) ed eventualmente il bilancio preventivo di spesa;
3. Approva, quando previsto dalla legge, il Bilancio Sociale;
4. Nomina e revoca, qualora ricorrano le condizioni di legge di cui agli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017, l'Organo di Controllo o il Revisore Legale dei Conti, determinandone l'eventuale compenso;
5. Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sulla promozione di azioni nei loro confronti;
6. Approva e modifica il Regolamento Associativo e gli altri regolamenti interni e gestionali;
7. Delibera sui ricorsi degli associati inerenti al mancato accoglimento delle domande di iscrizione o ai provvedimenti di recesso ed esclusione deliberati dal Consiglio Direttivo;
8. Determina, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota associativa annuale;
9. Delibera su ogni altro oggetto attribuito alla sua competenza dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto.

• **L'Assemblea straordinaria:**

1. Delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;

2. Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
3. Delibera sulla devoluzione del patrimonio e sulla nomina dei liquidatori.

- **Quorum e Maggioranze:**

Assemblea Ordinaria: in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione (che non può aver luogo nello stesso giorno della prima) è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la propria responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Modifiche Statutarie, Trasformazione, Fusione e Scissione: occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Scioglimento dell'Associazione: occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

- **Modalità di Voto, Convocazione e Deleghe:**

Ogni socio maggiorenne iscritto da almeno 90 giorni ha diritto a un voto. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta; ciascun socio non può essere titolare di più di due deleghe oltre la propria.

Le votazioni si svolgono di norma a scrutinio palese (per alzata di mano o appello nominale). Si procede con voto segreto per l'elezione delle cariche sociali o quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti con diritto di voto. È ammesso l'uso di strumenti elettronici. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Non possono partecipare alle assemblee né votare i soci che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 8 giorni prima della data fissata, mediante avviso inviato via e-mail o altro mezzo informatico tracciabile, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della prima ed eventuale seconda convocazione.

Le delibere assunte devono essere trascritte nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione concreta dei fini sociali. Esso è composto da 3 a 7 membri che durano in carica 5 anni e sono rieleggibili; esso nomina al suo interno:

- Un Presidente;
- Un Vicepresidente;
- Un Consigliere.

I componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti fra i soci dell'Associazione e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea dei Soci non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà. Le funzioni di segretario verbalizzante delle sedute sono svolte dal Consigliere o da un componente designato di volta in volta dalla presidenza.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- Mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- Elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- Attua gli indirizzi dell'Assemblea dei Soci;
- Approva i programmi di attività;
- Assegna eventuali incarichi funzionali e affida gli incarichi di lavoro in ambito associativo;
- Approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- Elabora i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- Documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;

- Delibera circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'associazione, nonché la sospensione, l'espulsione e la radiazione degli stessi.

Il Consiglio, anche in forma di teleconferenza, è convocato dal Presidente, con preavviso di almeno 8 giorni, ogni qualvolta lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno un terzo dei membri; in tale ipotesi la riunione deve avvenire entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Le riunioni del Consiglio sono valide quando sia presente la metà più uno dei suoi membri e le decisioni sono validamente deliberate a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, essendogli deferito tutto ciò che dal presente statuto non è riservato in modo esclusivo all'assemblea.

Il Consiglio ha anche il compito di ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità o urgenza.

Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Art. 17 - Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione, che è tale anche dell'assemblea e del Consiglio, viene nominato dal Consiglio direttivo nel suo seno a maggioranza di voti.

In prossimità della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti ed in ogni sede.

Al Presidente spettano la rappresentanza legale e la firma; il potere di rappresentare l'Associazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare nel nome dell'Associazione.

Il Presidente convoca l'assemblea degli associati, convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo e ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

Sottoscrive il verbale dell'assemblea degli associati e delle riunioni del Consiglio Direttivo e custodisce il libro dei verbali presso la sede dell'associazione dove possono essere consultati da tutti gli associati.

In caso di sua assenza o di impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 18 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo.

Dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento e lo coadiuva nell'amministrazione ordinaria. In particolare, al Presidente e al Vicepresidente sono affidate le mansioni operative di **Tesoreria**, quali la cura della gestione finanziaria, la tenuta della cassa, dei conti correnti e la predisposizione delle bozze del bilancio di esercizio.

Art. 19 - Consigliere

E' nominato dal Consiglio Direttivo scelti tra i membri eletti in assemblea. Supporta l'attività del Presidente e Vice presidente. Le funzioni verbalizzanti dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, la tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali (compreso il Libro Soci) sono svolte dal Presidente o dal Vicepresidente, o curate da questi con il supporto del **Consigliere**, il quale collabora all'esecuzione delle deliberazioni dell'organo amministrativo e all'organizzazione delle attività dell'Associazione.

Art. 20 - L'Organo di Controllo

Qualora si verificassero le condizioni contemplate dall'art. 30 del d.lgs. 117/17 e successive modificazioni, l'Assemblea dei Soci deve nominare un organo di controllo anche monocratico ovvero, qualora si verificassero le condizioni contemplate dall'art. 31 del d.lgs. 117/17 e successive modificazioni, nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 21 - Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante fornendo le informazioni di

cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione, integrando l'acronimo APS.

Art. 22 - Rimandi al codice civile e alla normativa di settore

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile al D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, al Codice Civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l'Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 23 - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile.

In caso di estinzione o scioglimento per qualsiasi causa, il patrimonio residuo deve essere devoluto ad altri Enti del Terzo Settore o a fini di utilità sociale, previo parere favorevole dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

L'Assemblea Straordinaria che delibera lo scioglimento provvede contestualmente alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi nei limiti previsti dalla legge.